

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 10/08/1996

Oggetto L.R. 30 luglio 1996, n. 30.
Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali. (Art. 8, comma 3)

Obiettivo La Regione Lazio eroga contributi per diffondere la cultura della fusione, per favorire la spontanea unione dei piccoli comuni ed acquisire dati concreti sulla fattibilità e convenienza della gestione associata di servizi pubblici tra enti locali.

Beneficiari Beneficiari dei contributi regionali sono:
a) Comunità Montane, anche riunite in consorzio tra loro o con comuni montani;
b) Enti locali che si associno con le forme previste dagli articoli 24 e 25 della L. 142/1990 con il fine della sperimentazione della gestione associata di pubblici servizi e/o funzione.

Azioni La Regione eroga contributi:
- ai soggetti di cui alla lettera a) per la realizzazione di strutture tecnico-amministrative necessarie dell'esercizio associato delle funzioni e/o dei servizi previsti dall'art. 11 della L. 97/1994, ovvero a loro delegate dai singoli comuni a seguito di trasferimento di funzioni regionali;
- ai soggetti di cui alla lettera b) per una futura unione e fusione, per spese di primo impianto.

La Regione eroga inoltre contributi per la promozione, divulgazione e ricerche in materia di unioni.

Spese ammissibili I contributi sono determinati in rapporto al numero dei comuni aderenti la cui popolazione sia inferiore ai 5.000 abitanti e sono rinnovabili per un massimo di 3 anni, con obbligo di verifica annuale dei costi e dei ricavi, nonché del miglioramento e ampliamento dei servizi resi.

Procedure

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 30 luglio 1996, n. 30 (B.U. 22/1996, - S.O. n. 3).
Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili